

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ASSIMP. ITALIA**

### **TITOLO I**

#### **ARTICOLO 1**

##### *COSTITUZIONE DENOMINAZIONE SEDE*

E' costituita un'Associazione tra le imprese italiane che esercitano l'attività di impermeabilizzazione con sede in Livorno Via Micali, 22.  
Detta associazione assume la rappresentanza nazionale della categoria con la denominazione di ASSIMP. ITALIA

#### **ARTICOLO 2**

##### *ASSIMP. ITALIA NON HA SCOPI DI LUCRO E SI PROPONE I SEGUENTI OBIETTIVI:*

- a) Garantire la qualificazione tecnica e produttiva delle imprese associate, adottare e/o emettere normative, codici di pratica e direttive nelle applicazioni operative.
- b) Promuovere incontri, seminari e quant'altro possa costituire aggiornamento e completamento fra gli interessati la materia
- c) Salvaguardia dei propri iscritti e degli interessi della categoria.
- d) Promozione e sviluppo dell'associazione attraverso una specifica sezione dedicata alla comunicazione ed alla cura dei rapporti di relazioni interne ed esterne.
- e) Promuovere e coordinare l'attività delle Associazioni ad essa affini, stabilire, di intesa con le medesime, i criteri e gli indirizzi da seguire nelle questioni di interesse generale; nella trattazione, anche a livello legislativo, di problemi di ordine amministrativo, economico, legale, sindacale, sociale, tecnico e tributario; ed intervenire per assicurare, nell'ambito della categoria, l'armonico contemperamento degli interessi ed il migliore svolgimento dei rapporti;
- f) Promuovere ed attuare iniziative, studi e ricerche ai fini del miglioramento degli aspetti tecnici, tecnologici e scientifici dell'attività dell'impermeabilizzazione.

- g) Favorire la ricerca scientifica applicata e la sperimentazione nell'industria edilizia, anche partecipando direttamente ad Organismi costituiti o da costituire allo scopo; comprese partecipazioni in società riconosciute e non per l'attestazione delle imprese e del personale adibite alle lavorazioni delle impermeabilizzazioni.
- h) Promuovere, studiare e seguire l'elaborazione di leggi e provvedimenti comunque interessanti la categoria;
- i) Promuovere idonee forme mutualistiche, previdenziali e assicurative in favore della categoria;
- j) Promuovere ed attuare iniziative per la formazione professionale delle maestranze e per l'elevazione sociale e culturale di esse;
- k) Curare le pubbliche relazioni della categoria ed attuare ogni opportuna iniziativa di carattere pubblicistico ed editoriale;
- l) Favorire lo sviluppo ed il progresso per la qualificazione tecnico-professionale e la specializzazione delle imprese, anche partecipando direttamente ad Organismi costituiti o da costituire allo scopo;
- m) Prendere accordi, ove ne ravvisi l'opportunità, con altri Enti ed Organismi, al fine di coordinare iniziative e svolgere azioni in comune;
- n) Aderire ad altre Associazioni nazionali ed internazionali;
- o) Compiere, in genere, tutti gli atti che in qualsiasi modo valgano a raggiungere gli scopi sociali.

### **ARTICOLO 3**

#### *MARCHIO*

ASSIMP .ITALIA dispone di precipuo marchio distintivo.

Detto marchio può essere usato dai soci sotto controllo di ASSIMP. ITALIA.

Qualora si verificasse un uso contrario alle disposizioni dello statuto, ASSIMP. ITALIA si tutelerà nelle forme che riterrà opportune nei confronti del/dei soci inadempienti.

## **TITOLO II**

### **SOCI**

### **ARTICOLO 4**

#### *I SOCI : CATEGORIE*

- Ordinari
- Aggregati
- Sostenitori
- Fondatori
- Onorari

Si considerano soci ordinari le persone, enti e/o aziende italiane che abbiano acquisito fama riconosciuta nella tecnica in questione.

Si considerano soci aggregati quelle associazioni e aziende produttrici di materiali utilizzati nel campo specifico.

Si considerano soci sostenitori quelle persone, enti e/o aziende che verseranno annualmente un contributo speciale.

Si considerano soci fondatori le persone fisiche che in data 19 Aprile 2002 a Livorno hanno dato vita all'assemblea costituente di ASSIMP. ITALIA

Si considerano soci onorari quelle persone che per particolari meriti professionali o perché ricoprono cariche prestigiose in ambito istituzionale, il Consiglio Direttivo decide di conferire loro l'iscrizione ad ASSIMP. ITALIA.

## **ARTICOLO 5**

### *AMMISSIONE A SOCIO*

A mezzo richiesta scritta in cui si faccia riferimento alla struttura tecnico/organizzativa del richiedente e si attesti la piena ed assoluta conformità alle regole inerenti il contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il richiedente dichiarerà inoltre la piena osservanza dell'etica professionale ivi compresa la rinuncia a sleale concorrenza e la completa adesione là dove previsto da ASSIMP. ITALIA alla stipula di polizze assicurative sui lavori eseguiti. Le spese per le pratiche istruttorie di iscrizione sono a carico del potenziale socio.

Nella richiesta di ammissione a socio il richiedente dovrà attestare la conoscenza e l'osservanza dello statuto sociale.

Il consiglio direttivo valuta la richiesta presentata in ordine alla presenza dei requisiti dell'aspirante socio così come previsto dal presente articolo, dopo di che delibera a suo insindacabile giudizio. Non è previsto ricorso contro la delibera di rifiuto di ammissione a socio del consiglio direttivo.

## **ARTICOLO 6**

### *MOTIVI CHE DETERMINANO LA PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO.*

**a)** La non accertata ottemperanza da parte del consiglio direttivo di quanto espresso all'ART.5

**b)** Il mancato pagamento del contributo associativo (per i soci ordinari e/o aggregati) ovvero del contributo straordinario (per i soci sostenitori).

**c)** Le dimissioni scritte a mezzo raccomandata indirizzate al Presidente. Dette dimissioni avranno validità a partire dall'anno successivo la loro presentazione.

## **ARTICOLO 7**

### *DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO.*

Anno solare relativo al versamento contributivo.

## **ARTICOLO 8**

### *CONTRIBUTI ASSOCIATIVI.*

I soci ordinari e gli aggregati versano a favore di ASSIMP. ITALIA il contributo annuo associativo stabilito dall'assemblea dei soci e gli eventuali contributi straordinari stabiliti dalla stessa.

Il contributo minimo annuo per i soci sostenitori viene stabilito su proposta del consiglio direttivo.

## **ARTICOLO 9**

### *ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE*

- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Vicepresidenti
- Past president
- Commissione Sviluppo
- Collegio Sindacale
- Comitato Tecnico
- Collegio dei Provibiri

## **ARTICOLO 10**

### *ASSEMBLEA DEI SOCI*

L'assemblea rappresenta la totalità degli iscritti.

L'assemblea approva il regolamento e le eventuali modifiche dello stesso. Hanno facoltà di voto i soci ordinari, aggregati e sostenitori, maggiori d'età, sempre che siano in regola con il pagamento delle quote associative.

L'assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e comunque entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente. Considerando che la chiusura dell'esercizio è il 31 Dicembre di ciascun anno, detta Assemblea deve riunirsi entro il 30 Aprile dell'anno successivo.

In detta assemblea sarà sottoposto ai soci il rendiconto consuntivo della gestione precedente.

L'assemblea deve essere convocata anche quando ne facciano richiesta almeno un quinto degli iscritti aventi diritto.

La convocazione deve essere spedita al socio almeno dieci giorni prima della data di effettuazione a mezzo lettera, fax o posta elettronica certificata e riportare correttamente luogo, data ed ora.

Nella convocazione saranno anche riportati gli argomenti da trattare.

L'assemblea può essere convocata in qualsiasi luogo, anche al di fuori della sede sociale, purché in Italia.

Nel caso di delega un socio non potrà esprimere più di tre voti oltre il proprio.

L'assemblea è presieduta dal presidente, in caso di assenza dal vicepresidente o in ultima analisi dal consigliere più anziano.

L'assemblea si ritiene validamente costituita in prima convocazione stante la presenza della metà più un socio con diritto di voto. In seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.

Le deliberazioni dell'assemblea saranno valide se prese a maggioranza dei presenti, salvo per quanto concerne lo scioglimento anticipato della associazione che occorrerà comunque il voto favorevole dei 2/3 dei soci aventi il diritto al voto.

L'assemblea elegge il consiglio direttivo ed approva il rendiconto di gestione e il preventivo per il nuovo esercizio, così come delibera su tutte le materie che non sono riservate al consiglio direttivo, o che il consiglio direttivo voglia sottoporre alla sua approvazione.

Detti suffragi potranno anche essere espressi tramite lettera.

Di ogni riunione assembleare sarà redatto verbale contenente le deliberazioni assembleari adottate, trascritto in apposito libro e conservato a cura del consiglio direttivo dell'associazione.

## **ARTICOLO 11**

### *CONSIGLIO DIRETTIVO*

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque fino ad un massimo di undici membri

Una volta nominata la Commissione Sviluppo e il Comitato Tecnico i Presidenti dell'una e dell'altro entreranno di diritto nel Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo appena formato provvede a nominare il Presidente che sarà comunque già membro effettivo del Consiglio stesso, il vicepresidente e il tesoriere.

Dette cariche avranno validità tre anni e potranno essere confermate.

Il C.D. si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta ogni tre mesi con le modalità in uso per assemblea.

La validità della riunione è subordinata dalla presenza di almeno un terzo dei componenti del C.D.

Le decisioni saranno prese mediante votazione, in caso di parità di voto deciderà il presidente o chi presiede la seduta.

Il Presidente si riserva di invitare alle riunioni del C.D., in qualità di osservatori non aventi diritto al voto, quelle personalità che riterrà opportune.

## **ARTICOLO 12**

### *POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO*

- a) Presentare all'assemblea dei soci, la relazione annuale, il bilancio consuntivo e quello preventivo.
- b) Quantificare i contributi associativi e le modalità della loro riscossione.
- c) Nominare e licenziare un segretario, assumere ed inquadrare personale, nominare e revocare i componenti del comitato tecnico.
- d) Preparare all'assemblea dei soci, il regolamento interno dell'associazione.
- e) Curare gli interessi dell'associazione con gli Enti esterni.
- f) Valuta le nuove richieste di ammissione a socio.

## **ARTICOLO 13**

### *IL PRESIDENTE*

E' eletto dal C.D., resta in carica per la stessa durata del consiglio direttivo, ed è il rappresentante legale dell'associazione.

Sono inoltre compiti specifici del Presidente:

- la rappresentanza legale dell'associazione
- la facoltà di querela nei confronti di reati commessi verso l'associazione
- convocare e presiedere l'assemblea dei soci
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo.
- avere cura che le decisioni prese siano sempre in sintonia con lo statuto

## **ARTICOLO 14**

### *LA COMMISSIONE SVILUPPO*

Viene scelta dal Consiglio Direttivo, a cui farà sempre riferimento e si propone un'attenzione particolare verso lo sviluppo del mercato esterno. Detta Commissione si compone di un minimo di tre fino ad un massimo di cinque membri e proporrà le scelte sugli indirizzi commerciali da seguire.

## **ARTICOLO 15**

### *SINDACI REVISORI*

Sono scelti dall'assemblea in ordine di tre effettivi e due supplenti. L'assemblea nomina tra i tre effettivi il presidente. La loro carica dura tre anni e sono rieleggibili. In caso di rinuncia di un sindaco effettivo si procede alla sostituzione con un supplente con il criterio dell'anzianità. I sindaci possono essere anche scelti al di fuori dell'associazione. Essi controllano la gestione economica e finanziaria dell'associazione con il diritto di svolgere tale funzione sia collegialmente che singolarmente. Sarà loro cura la redazione di un rapporto annuale da presentare al Consiglio Direttivo, sul bilancio sia consuntivo che preventivo. Ai sindaci verrà corrisposto un compenso annuale su indicazioni del Consiglio Direttivo.

## **ARTICOLO 16**

### *COMITATO TECNICO*

Viene scelto dal Consiglio Direttivo, e rappresenta per lo stesso un organo di consultazione. I componenti di detto comitato, da un minimo di tre ad un massimo di cinque, possono essere contattati sia all'interno che all'esterno dell'associazione, avranno il compito di articolare quelle normative tecniche che saranno poi applicate dalla stessa associazione.

## **ARTICOLO 17**

### *PATRIMONIO SOCIALE*

Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili ed immobili dell'associazione, dai contributi associativi, dagli interessi attivi, dai

contributi e somme erogate da Enti a favore dell'associazione, proventi per le pubblicazioni varie e comunque da tutte quelle somme che, salve le relative autorizzazioni di legge, siano state acquisite dall'associazione.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione sono siano imposte dalla legge.

Le quote associative sono intrasmissibili, fatta eccezione per i trasferimenti a causa di morte . Le quote non sono rivalutabili.

## **ARTICOLO 18**

### *ESERCIZIO SOCIALE, RENDICONTO ANNUALE e BILANCIO PREVISIONALE.*

L'esercizio sociale ha coincidenza con l'assono solare, pertanto ha inizio il primo di gennaio e si conclude il 31 Dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il consiglio direttivo redige un rendiconto economico e finanziario e lo sottopone all'assemblea dei soci, unitamente alla relazione del collegio dei sindaci revisori.

Il bilancio previsionale dell'esercizio successivo, verrà annualmente elaborato dal consiglio direttivo e proposto all'assemblea dei soci entro il 30 novembre di ogni anno.

## **ARTICOLO 19**

### *NORME TRANSITORIE FINALI*

Nel caso di cessazione della propria attività e di scioglimento per qualsiasi causa, l'associazione nominerà un liquidatore per procedere alla liquidazione della associazione. Nel caso in cui dal bilancio finale di liquidazione risulti una massa attiva, l'associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ad a fini di utilità pubblica, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 legge 23.12.1996 n°662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **ARTICOLO 20**

Per quanto non espresso nel presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.